

Delibera n.74 del 13.03.2003

Oggetto: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani – “Decreto di citazione diretta a giudizio” – procedimento penale n. 1769/02 R.G.N.R. - Imputazione di abusivismo edilizio.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani - concluse le indagini preliminari relative al procedimento penale R.G.N.R. 1769/02 nei confronti di Sorrenti Gerardo imputato: *“a) del reato p. e p. dall’art.20 I. b), L.47/85, per avere nella qualità di proprietario committente, realizzato i seguenti manufatti in totale difformità rispetto a quanto assentito nella c.e. 7266/01 e, in particolare, realizzando una pensilina per il ricovero degli automezzi stabilmente ancorata al suolo e non già mobile; realizzando, altresì, un capannone avente maggiori dimensioni planovolumetriche rispetto a quanto assentito (mt.19,20 x 11,30 x 4,30 altezza in luogo dei mt.19,20 x 10,00 x 3,00 altezza assentiti in concessione), con il lato anteriore chiuso e, quindi, con creazione di volumetria non assentita”* - con decreto di citazione diretta a giudizio notificato a questo Ente, nella sua qualità di persona offesa, in data 13.08.2002, Ns. prot. n.33068, ha disposto la citazione dell’imputato come sopra generalizzato per l’udienza del **18.03.2003**;
- Visto l’attuale orientamento della giurisprudenza, alla luce del T.U per l’edilizia (D.P.R. 6/6/2001 N.380) che, rimanendo in vigore dal 1° gennaio al 9 gennaio 2002, ha abrogato la norma (art. 20 della Legge n.47/85) che prevedeva come illecito penale l’abusivismo edilizio;
- Ritenuto opportuno, visto il suddetto orientamento e seguendo il costante indirizzo della P.A. in casi analoghi, non costituirsi parte civile nel procedimento penale in questione;
- Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell’Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di non costituirsi parte civile nel procedimento penale RGNR 1769/02 – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani - nei confronti di Sorrenti Gerardo, meglio descritto in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell’art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr.Pasquale la Forgia.

3) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti conseguenziali.